



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 16393/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 9 MARZO 2011)

L'anno duemilaundici, il giorno di mercoledì nove del mese di marzo, alle ore 15,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 CORSINI MARCO.....	<i>Assessore</i>
2 CUTRUFO MAURO.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 DE PALO GIANLUIGI.....	“
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GASPERINI DINO.....	“
4 AURIGEMMA ANTONIO.....	“	11 GHERA FABRIZIO.....	“
5 BELVISO SVEVA.....	“	12 LAMANDA CARMINE.....	“
6 BORDONI DAVIDE.....	“	13 VISCONTI MARCO.....	“
7 CAVALLARI ENRICO.....	“		

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordini, Cavallari, Corsini, De Palo, Ghera, Lamanda e Visconti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 50

Regolarizzazione dell'utilizzazione dell'impianto sportivo dell'Acqua Acetosa, denominato "Stadio Paolo Rosi", da parte del CRAL Dipendenti del Comune di Roma per il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2010 nonché la concessione in uso dello stesso al medesimo Ente per le proprie attività istituzionali.

Premesso che Roma Capitale è proprietario dell'impianto sportivo dell'Acqua Acetosa – denominato "Stadio Paolo Rosi" – ubicato in Via dei Campi Sportivi, codice IBU 4240;

Tale immobile è utilizzato sin dal 1938, senza soluzione di continuità, dal CRAL Dipendenti del Comune di Roma (già Dopolavoro fra i Dipendenti del Governatorato di Roma) al canone ricognitivo di lire 100.000 (centomila/00) annue;

In data 31 dicembre 1997 è scaduto l'ultimo titolo autorizzativo per l'uso del bene (giusta deliberazione Giunta Municipale n. 12034/1986 – Concessione di immobili a favore del CRAL Dipendenti del Comune di Roma);

Il CRAL dei Dipendenti del Comune di Roma ha richiesto il rinnovo della concessione in uso alle medesime condizioni economiche;

In tal senso, è stata attivata l'istruttoria finalizzata alla verifica dei presupposti per il mantenimento del concessionario nell'immobile;

In sostanza, è stato riscontrato che il CRAL dei Dipendenti del Comune di Roma ha continuato ad utilizzare la struttura in questione non solo per le attività ricreative dei soci

e dei loro familiari, ma anche per iniziative e manifestazioni strettamente connesse alle proprie finalità istituzionali;

Il predetto CRAL, inoltre, si è impegnato ad attivare, anche su richiesta di Roma Capitale, ulteriori iniziative socialmente utili di interesse cittadino e municipale, rivolte non solo ai dipendenti capitolini, da concordarsi di volta in volta mediante specifici atti convenzionali con i competenti Uffici ovvero con altri organismi cittadini o Istituzioni pubbliche;

Alla luce di quanto complessivamente rappresentato, in ragione dell'utilizzazione della struttura per le suddette finalità sociali e costituendo, altresì, tale realtà un importante punto di riferimento per i dipendenti capitolini, l'Amministrazione Capitolina ritiene di recepire la richiesta del CRAL dei Dipendenti del Comune di Roma e, pertanto, di autorizzare la concessione in uso dell'impianto sportivo dell'Acqua Acetosa, denominato "Stadio Paolo Rosi", con corresponsione del canone ricognitivo pari a Euro 51,65 su base annua, rientrando la fattispecie nelle previsioni delle vigenti disposizioni regolamentari (deliberazione Consiglio Comunale n. 5625/1983 – Regolamento delle concessioni);

Per quanto riguarda la durata del titolo, lo stesso è attestato sul periodo ordinario di sei anni con facoltà di rinnovo da richiedere sei mesi prima della scadenza;

Allo stato, risulta corrisposto quanto dovuto per l'utilizzazione del bene e, comunque, prima della sottoscrizione dell'atto di concessione l'utente sarà invitato ad esibire prova dei versamenti effettuati;

Atteso che in data 6 dicembre 2010 il Direttore della Gestione del Patrimonio del Dipartimento XIII Patrimonio e Casa, quale responsabile del procedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: L. Funari";

Preso atto che in data 6 dicembre 2010 il Direttore del Dipartimento XIII – Patrimonio e Casa ha attestato – ai sensi dell'art. 29, c. 1 letta h) ed i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: C. Saccotelli;

In data 6 dicembre 2010 il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Riu";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

di autorizzare:

1. la regolarizzazione dell'utilizzazione dell'impianto sportivo dell'Acqua Acetosa – denominato “Stadio Paolo Rosi” – ubicato in Via dei Campi Sportivi da parte del CRAL dei Dipendenti del Comune di Roma per il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2010;
2. la concessione in uso dello stesso al medesimo CRAL alle seguenti principali condizioni:

USO: attività ricreative a favore dei soci del CRAL e dei loro familiari ovvero iniziative socialmente utili di interesse cittadino e municipale;

CANONE: Euro 51,65 annuo, da versare anticipatamente ed in unica soluzione rispetto al periodo di riferimento;

DURATA: dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2017, con facoltà di rinnovo per ulteriori sei anni da presentarsi sei mesi prima della scadenza.

La concessione in uso è altresì autorizzata alle ulteriori condizioni di cui alla convenzione/concessione (allegato A) parte integrante del presente provvedimento.

All'accertamento dell'entrata annuale, come sopra precisato in Euro 51,65, si provvederà con separata determinazione dirigenziale mediante liste di carico con imputazione nella risorsa del 2011 3.02.4000. CCL 1 DP e successivi.

Allegato a



S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTO Politiche del Patrimonio e della Casa
 **U. O.**

CONVENZIONE/CONCESSIONE

OGGETTO: ATTO TRA ROMA CAPITALE E IL CRAL DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PAOLO ROSI" EX STADIO DELLE AQUILE - II MUNICIPIO

L'anno, nel giorno indicato dal timbro di protocollo, in roma, presso la sede di Roma Capitale si stipula il seguente atto tra:

Da una parte:

- **Roma Capitale** codice fiscale n. 02438750586, in persona domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore del, giusta ordinanza del Sindaco n.... del, in forza dei poteri che gli derivano dall'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dal vigente Statuto
 Roma Capitale come sopra rappresentata d'ora in poi sarà indicato come A.C.

Dall'altra parte:

- il C.R.A.L. dipendenti del Comune di Roma, con sede legale in Via00..... Roma, PARTITA IVA, ed il Sig. C.F., nato ae domiciliato in Roma viache interviene al presente atto nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'ente suddetto, in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale.

D'ora in poi il CRAL dipendenti del comune di Roma sarà indicato come Concessionario

PREMESSO

che Roma Capitale è proprietario del circolo sportivo "Stadio Paolo Rosi" situato nel territorio del Municipio II;

- che la Giunta Capitolina con deliberazione n. del il cui contenuto deve intendersi nella sua interezza richiamato come parte integrante della presente convenzione, ha approvato la concessione in uso a favore del CRAL del complesso "Stadio Paolo Rosi" dell' Acqua Acetosa;
- che ai sensi dell'art. 32 quater del C. P., come sostituito dall'art. 3 della legge 15 novembre 1993 n. 461, il Concessionario ha dichiarato di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene tra le parti quanto segue:

Articolo 1***Richiamo alle premesse***

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2***Oggetto della convenzione***

Oggetto del presente atto è la concessione in uso al CRAL dipendenti del Comune di Roma per la gestione dell'impianto sportivo "Stadio Paolo Rosi" che si trova nel territorio del II Municipio, meglio indicato nella planimetria catastale allegata.

La gestione dell'impianto, conforme alle normative comunali vigenti e a quanto indicato nei successivi articoli della presente convenzione, riguarderà attività creative a favore dei soci del CRAL e dei loro familiari, ovvero iniziative socialmente utili di interesse cittadino e Municipale, da concordarsi mediante atti convenzionali con organismi o istituzioni pubbliche.

Articolo 3***Divieto di cessione della convenzione***

E' fatto assoluto divieto al **Concessionario** di cedere a terzi la concessione assentita in suo favore, di utilizzare l'area o porzione di essa per scopi diversi da quelli precisati nella convenzione, salvo espressa autorizzazione scritta del **Concedente**, su motivata richiesta del **Concessionario**. Il Concessionario al fine di ottimizzare la gestione potrà comunque avvalersi della collaborazione di soggetti terzi che abbiano una specifica professionalità rispetto alle diverse attività previste nel centro sportivo.

Articolo 4***Revoca per motivi di pubblico interesse***

Qualora si rendesse necessaria la revoca della concessione prima della scadenza contrattuale per sopravvenuti e comprovati motivi di pubblico interesse,

Roma Capitale concorderà con il **Concessionario** la possibilità di concedere in uso eventuali siti e/o manufatti sostitutivi.

Articolo 5 **Obblighi del Concessionario**

Il **Concessionario** s'impegna a:

- a) realizzare a propria cura e spese le eventuali opere di adattamento ed eventuale valorizzazione dell'immobile, da eseguirsi comunque previa formale realizzazione le quali s'intendono acquisite al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Capitolina ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 934 e segg. del Codice Civile, senza la necessità di alcun ulteriore atto e senza il diritto al rimborso della relativa spesa;
- b) farsi carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di tutte le imposte, tasse e assicurazioni relative al complesso immobiliare in concessione. Altrettanto dicasi per i consumi relativi alle utenze le quali devono essere intestate ad esso concessionario a propria cura e spese;
- c) vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti ed operatori dell'area delle norme del Regolamento Igienico Sanitario vigente;
- d) impedire che sugli immobili o su parte di essi si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena libera proprietà del **Concedente**;
- e) rispondere di tutti i danni causati per tutto il periodo di durata della concessione-convenzione anche se gli eventi danni fossero imputabili al personale addetto alla gestione e ai fruitori in genere. A tal fine il **Concessionario** si obbliga a contrarre, con oneri a proprio carico e con adeguati massimali, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose;
- f) sottoscrivere con le federazioni sportive affiliate al CONI con particolare riferimento alla FIDAL specifici accordi di gestione dello spazio sportivo al fine di valorizzarne le potenzialità;
- g) rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia;
- h) permettere l'accesso agli incaricati e funzionari del comune per accertamenti relativi all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 6 **Obblighi del Concedente**

Roma Capitale si impegna a:

- a) esaminare eventuali proposte del concessionario volte alla valorizzazione funzionale e patrimoniale del manufatto ed eventualmente a rimodulare la convenzione in base all'investimento proposto e agli eventuali servizi di pubblica utilità offerti;

Articolo 7 **Controllo del Concedente sulla gestione dell'area**

Il **Concedente** attraverso proprio personale potrà verificare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso lo stato di manutenzione e di decoro dei luoghi.

In caso di abuso e/o di inadempienza segnalata dal **Concedente** mediante comunicazione scritta, il **Concessionario** avrà 15 giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per porre rimedio alla suddetta inadempienza.

Articolo 8
Durata della convenzione

La presente concessione-convenzione scadrà al termine di anni 6 (sei) decorrenti dalla stipula del presente atto.

Alla scadenza della convenzione, nel caso in cui questa non fosse rinnovata, ai sensi del successivo art. 9, l'area e le opere ivi realizzate torneranno nella piena disponibilità del **Concedente**.

Articolo 9
Rinnovo della concessione-convenzione

Almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione, il **Concessionario** dovrà comunicare al **Concedente** l'intenzione di rinnovarla; in questo caso la convenzione **Concessionario** può essere rinnovata per ulteriori sei anni.

Articolo 10
Canone di concessione

Il **Concessionario** dovrà corrispondere al **Concedente** il canone ricognitivo previsto dall'art. 7 lettera c della deliberazione C.C. n. 5625/83 e pari a Euro 51,65 annui. Detto canone sarà versato anticipatamente in un'unica soluzione, rispetto al periodo di riferimento e sarà rivalutato ogni biennio secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Articolo 11
Riconsegna dell'area

Allo scadere del termine della concessione-convenzione, il **Concessionario** dovrà provvedere alla riconsegna dell'area, che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia, libera da persone e cose entro il periodo di tempo comunicato dal **Concedente**.

In caso di inadempienza saranno applicate al **Concessionario** le sanzioni previste dalle vigenti norme e regolamenti.

Articolo 12
Registrazione della concessione-convenzione

La presente concessione-convenzione sarà registrata a cura e spese del **Concessionario**, che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.

Articolo 13
Clausola risolutiva espressa

In caso di inadempienza da parte del **Concessionario** ad una qualsiasi delle clausole del presente atto, il **Concedente**, senza pregiudizio di ogni azione o diritto spettante alla stessa, previa procedura di cui al precedente art. 7, procederà alla revoca della convenzione avvalendosi nei confronti della **Concessionario** della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C.

E' esclusa ogni e qualsivoglia controprestazione a favore del **Concessionario** per le eventuali opere anche parzialmente realizzate, restando queste acquisite al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Capitolina ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 e ss. del Codice Civile, senza necessità di alcun ulteriore atto. L'inadempienza comporta anche la perdita del deposito cauzionale e l'esclusione da altre assegnazioni di beni.

Articolo 14
Vertenze

Tutte le vertenze che potranno insorgere tra il **Concessionario** ed il **Concedente** in merito alla interpretazione o alla esecuzione della presente convenzione, saranno deferite alla Autorità Giudiziaria del Foro di Roma secondo le rispettive competenze.

Atto scritto con mezzi informatici ai sensi di legge in pagine , su fogli e viene firmato dalle parti come appresso:

ROMA CAPITALE

IL CONCESSIONARIO

Sig.

.....
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. Cutrufo

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
9 marzo 2011.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....